

NORMATIVA

Disposizioni per effettuare la vendita diretta a domicilio

Legge 17 agosto 2005, n. 173 (Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali)

La legge, nel disciplinare le vendite effettuate presso il domicilio dei consumatori, prevede la comunicazione al Comune di residenza dell'impresa per l'inizio dell'attività, abilitando alla vendita a domicilio su tutto il territorio nazionale. Stabilisce inoltre i requisiti di accesso all'attività sia per l'imprenditore che per gli incaricati. Prevede che l'impresa comunichi l'elenco degli incaricati all'autorità di Pubblica Sicurezza e rilasci un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate. Stabilisce inoltre che il rapporto tra l'impresa e l'incaricato deve essere provato per iscritto. All'incaricato è riconosciuto il diritto di recedere dall'incarico entro dieci giorni lavorativi dalla firma dell'atto scritto. Infine la legge sancisce il divieto delle forme di vendita piramidali, note anche come catene di Sant'Antonio, indicandone gli elementi presuntivi.

Diritto di recesso del consumatore

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e successive modifiche D. Lgs. 21 febbraio 2014, n. 21

L'articolo 52 stabilisce che al consumatore è riconosciuto un diritto di recesso:

- per i beni entro 14 giorni dal momento in cui il cliente, o un terzo da lui designato, ha acquisito il possesso fisico dei beni;
- per i contratti relativi ai servizi entro 14 giorni dal giorno della conclusione dello stesso.

Il diritto deve essere esercitato inviando una raccomandata con avviso di ricevimento alla sede dell'operatore commerciale.

Questo ultimo ha l'obbligo di informare per iscritto dell'esistenza del diritto di recesso il consumatore al momento della sottoscrizione della nota d'ordine.

Tassazione delle provvigioni degli incaricati alla vendita

D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (disposizioni in materia di imposte sui redditi)

L'art. 25 bis disciplina la ritenuta sulle provvigioni inerenti l'attività di intermediazione commerciale: per quanto riguarda gli incaricati alla vendita a domicilio (non inquadrati come agenti di commercio) la ritenuta è applicata a titolo di imposta ed è commisurata all'ammontare delle provvigioni percepite ridotto del 22% a titolo di deduzione forfetaria delle spese di produzione del reddito. L'aliquota della suddetta ritenuta è commisurata a quella del primo scaglione IRPEF. Tali redditi non sono soggetti a dichiarazione.

Previdenza degli incaricati alla vendita

Legge 8 agosto 1995, n. 335 e Legge 24 novembre 2003, n. 326 (riforma del sistema pensionistico)

L'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge 335/1995 introduce un contributo previdenziale per i soggetti che esercitano attività professionale, per chi ha redditi derivanti da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per gli incaricati alla vendita a domicilio (non agenti di commercio). Tali soggetti devono presentare domanda di iscrizione alla Gestione separata INPS; il contributo previdenziale è per un terzo a carico dell'incaricato e per due terzi a carico dell'impresa mandante. La Legge 326/2003 ha poi stabilito all'art. 44, comma 2, che a decorrere dal 1.1.2004 i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale e gli incaricati alla vendita a domicilio sono iscritti alla Gestione separata INPS solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore ad euro 5.000.

Le Vendite Dirette sono altresì soggette a diverse norme di natura fiscale e civile, quali: credito al consumo, clausole vessatorie, tutela dei dati personali, certificazione dei corrispettivi, trasporto dei beni, ecc.
Per ulteriori informazioni contattare la Segreteria AVEDISCO – tel. 02.6702744